



COMUNE DI PISOGNE

(Provincia di Brescia)

IL REVISORE

PARERE N° 06 DEL 10/03/2021

Oggetto Parere su proposta di delibera di Giunta “APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI PISOGNE E LA SOCIETA' BANCA SISTEMA S.P.A. PER LA DEFINIZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO 84/2020 DEL TRIBUNALE DI BRESCIA.”

Oggi 10 marzo 2021, il revisore

- analizzata la proposta di delibera di Giunta Comunale “Approvazione accordo transattivo tra il comune di Pisogne e la società Banca Sistema s.p.a. per la definizione del decreto ingiuntivo 84/2020 del tribunale di Brescia.”
- Visti:
 - o l’art. 239 del D.Lgs. 267/00;
 - o il Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali documento n. 2 del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- richiamato il proprio parere n. 03 del 24/3/2020 del 2020;
- preso atto che trattandosi di una deliberazione di Giunta il parere può non essere espresso, a tal proposito si cita la deliberazione n.129/2017/VSGO Corte dei Conti dell’Emilia Romagna che espressamente dice “.....ritiene comunque utile segnalare l’opportunità, da parte dell’ente pubblico, di chiedere un parere all’Organo di Revisione anche in riferimento a transazioni non di competenza del Consiglio, ove le stesse siano di particolare rilievo, o relative a controversie di notevole entità. Ovviamente in detti casi, qualora non siano state previamente ampliate in via regolamentare le funzioni dei revisori, ai sensi dell’art. 239, comma 6 del tuel (ampliamento che è rimesso alla discrezionale potestà dell’ente locale, ma che sarebbe utile) non vi è l’obbligo da parte dell’Organo di controllo interno di rendere il parere.”;
- richiama altresì le dichiarazioni dei responsabili espresse in sede di salvaguardia degli equilibri (novembre 2020) e principalmente quelle del responsabile dell’Area Socio Assistenziale ove dichiara la non presenza di contenziosi in essere e l’assenza di debiti fuori bilancio;
- Ricorda all’ente
 - o Di attenersi a quanto previsto dalla “*Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento di nelle transazioni commerciali*”, recepita dal d.lgs. 9 novembre 2012 n. 192, “*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180*”. in merito al pagamento delle prestazioni;
 - o L’analisi dell’eventuale responsabilità del danno arrecato all’ente;

- Di attenersi al principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione ed al principio contabile della veridicità attendibilità, correttezza, e comprensibilità;
- L'accordo è transattivo se :
 - Sono previste, stante il carattere dell'incertezza, delle concessioni reciproche;
 - vi è una controversia giuridica, che sussiste quando si contrappongono pretese configgenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata;
- l'accordo transattivo deve essere supportato da convenienza economica in relazione all'incertezza del giudizio (rischio di causa), intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali, tenuto conto anche dell'andamento processuale.

Pisogne, li 10/03/2021

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott. Rag. Giovanni Bignotti)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs.82/2005,smi e rispettive norme